

EUROPEAN REBIRTHING SCHOOL

Associata



Coordinamento Nazionale Associazioni Comunità Ricerca Etica Interiore Spirituale

riconosciuto

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

In collaborazione con:



Associazione Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale
www.anpep.it



OceanoSintesi

Istituto di Counseling Integrato e Respirazione Metacorporea
www.oceanosintesi.it

CODICE DI ETICA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE PER REBIRTHERS / BREATHWORKERS

Norme generali

Art.1 Il comportamento del Rebirther / Breathworker (che per praticità chiameremo RB.) deve essere consono al decoro e alla dignità della professione che rappresenta. Costituisce illecito deontologico:

- ogni violazione al codice penale;
- ogni tipo di abuso del proprio ruolo professionale;
- qualunque comportamento che pregiudichi l'immagine della categoria.

Art. 2 Il RB. si impegna a:

- operare nel proprio ambito di competenza per il quale ha ricevuto adeguata formazione e certificazione;

- mantenere un aggiornamento continuo nella propria area di competenza proseguendo la propria formazione permanente;
- riferirsi costantemente a sistemi di supervisione a garanzia delle persone con le quali egli opera.

Art. 3 Nella promozione della propria professionalità il RB. adotterà sempre comportamenti eticamente corretti.

Costituisce illecito ideologico:

- fare dichiarazioni non veritiere relativamente alla propria formazione professionale;
- fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali;
- fare dichiarazioni false nei confronti di ogni altro professionista;
- fare uso di artifici riconducibili al concetto di "concorrenza sleale" o di "pubblicità ingannevole"

Clienti

Art. 4 Il RB. rispetta le opinioni e i valori del cliente anche se non li condivide. A sua volta è libero di non sostenere obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, pur adoperandosi, ove è possibile, a informare e indirizzare il cliente verso chi possa aiutarlo a perseguire il suo scopo.

In ogni caso il RB. è tenuto alla salvaguardia del benessere della persona; eviterà quindi la riduzione o la banalizzazione della difficoltà portata dal cliente.

Art. 5 Il RB. ha il compito di risolvere il disagio del cliente e ha l'obbligo di indirizzarlo, quando è necessario, perché non di sua competenza, verso una terapia o una tecnica più specifica.

Art. 6 Il rapporto professionale con il cliente ha carattere contrattuale; RB. e cliente hanno reciproci diritti e doveri. Il RB. ha la discrezionalità di prendere in carico il cliente.

Il contratto economico deve sempre essere pattuito in modo chiaro.

Costituisce illecito deontologico:

- l'interruzione o il rifiuto del rapporto che non siano accompagnati dalle necessarie cautele per evitare problemi al cliente;
- ogni tipo di illecito rilevabile legalmente relativo al compenso.

Art. 7 Considerando il proprio livello di competenza e di ambito di intervento, il RB. è tenuto a non prolungare il ciclo di sedute qualora esso si sia dimostrato inefficace e suggerire, ove possibile, un altro collega o un altro tipo di intervento professionale.

Art. 8 E' eticamente scorretto avere rapporti professionali con persone con le quali si abbia un rapporto di parentela e relazioni affettive e/o sessuali.

Segreto Professionale

Art. 9 Il RB. è tenuto al segreto professionale.

Art. 10 Il RB., potendo ricevere confidenze particolarmente intime da parte del cliente, è tenuto a mantenere lo stretto riserbo su tutto ciò che gli viene detto o di cui viene a conoscenza anche indirettamente.

Avrà cura di mantenere la riservatezza sulle prestazioni professionali, sia per quanto concerne i contenuti, sia relativamente all'esistenza stessa della prestazione professionale, anche dopo la cessazione della stessa.

Art. 11 La rivelazione del segreto professionale è consentita solo con il consenso scritto o comunque reso ufficiale dal cliente, preventivamente informato sull'opportunità o meno della rivelazione stessa, purché non violi la riservatezza di altre persone.

Art. 12 La dichiarazione è lecita solo se richiesta dal cliente o dall'autorità costituita per legge.

Nella dichiarazione il RB. attesterà solo elementi di competenza tecnica che abbia direttamente constatato e in totale aderenza con la realtà. Nel caso di informazioni riportate sarà tenuto a menzionarne la fonte, separando la propria responsabilità da quella della fonte.

Art. 13 La rivelazione del segreto professionale è obbligatoria per il RB. su richiesta della magistratura.

Il RB. in presenza di rivelazioni particolari o compromettenti è tenuto a mettere al corrente il cliente del dovere di testimonianza giudiziale.

Art. 14 Il RB. ha cura della scheda del cliente e di ogni altro materiale salvaguardandolo da ogni indiscrezione.

Nel caso di pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, farà in modo che non sia possibile l'identificazione del cliente, fatto salvo il consapevole consenso documentabile dello stesso.

In ogni caso il cliente deve essere informato delle finalità d'uso del materiale.

Coppie

Art. 15 Quando il RB. presta la sua opera professionale a una coppia, il segreto richiesto da uno dei due nei confronti dell'altro va rispettato. Se tale segreto crea un rischio o danno grave e/o imminente per l'integrità psicofisica del cliente ignaro, il segreto è violabile previa informazione del confidente. Questa eventualità deve essere resa nota in forma esplicita all'inizio del ciclo di sedute.

Minorenni

Art. 16 Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi esercita la potestà genitoriale.

Se il segreto può esporre il minore a un rischio grave che egli non può affrontare da solo, il RB. potrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà di genitore con il massimo di salvaguardia possibile delle informazioni ricevute in segreto e avendone preventivamente avvertito il minore.

Art. 17 Il RB. che durante l'esercizio della sua professione viene a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento, abuso e di violenza su un minore da parte di terzi può intervenire per contrastarla anche quando il minore è consenziente.

In tali casi, nell'interesse prevalente del minore, il RB., assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuta la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando il fatto a chi esercita la potestà di genitore e, in caso di latitanza o di complicità dello stesso, all'autorità tutoria di competenza.

Enti, Società, Associazioni e Istituzioni

Art. 18 Il RB. che instaura un rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione a vario titolo con operatori, istituzioni, enti, associazioni e società di qualsiasi tipo manterrà il rispetto del diritto di libertà e indipendenza professionale che gli competono secondo il proprio ambito di competenza.

Può chiedere l'intervento dell'Associazione qualora gli vengano richiesti comportamenti in contrasto con le norme del presente Codice.

Colleghe e/o altri professionisti

Art. 19 Il RB. che, per motivi di competenza venga consultato da un cliente già in carico ad un altro professionista per lo stesso motivo, può svolgere la sua opera come RB., ma è tenuto a informare, previa autorizzazione del cliente, l'altro professionista. Qualora il professionista precedente declini di continuare il suo intervento, il RB. subentrerà dopo essersi accertato di tale rifiuto.

Art. 20 Nel caso sorgano delle difficoltà nei confronti di un collega, il RB. si impegna a chiedere la supervisione di un terzo.

Art. 21 Un RB. che vada ad operare in prossimità di un altro collega è tenuto a informarlo.

Rapporti con i medici, gli psicoterapeuti e gli psichiatri

Art. 22 Il RB. non deve e non può in nessun caso sostituirsi all'operato del medico, dello psicoterapeuta e dello psichiatra.

Art. 23 Il RB. consiglierà altresì al proprio cliente di far ricorso a tutte le garanzie che la medicina, la psicoterapia e la psichiatria è in grado di offrirgli per la risoluzione dei suoi problemi.

Art. 24 Il RB. non deve e non può in nessun caso proporre al proprio cliente la modifica o l'interruzione di un trattamento farmacologico in corso.

Art. 25 Il RB. che viene interpellato da un cliente già in cura da un medico, o da uno psicoterapeuta, o da uno psichiatra, dovrà interpellare lo specialista sull'opportunità o meno di intraprendere delle sedute di rebirthing.

Art. 26 Essendo il rebirthing una tecnica respiratoria che abbina un metodo cognitivo, sarà indispensabile operare solo con clienti che presentino un io ben strutturato, saldamente ancorato alla realtà, cioè che non manifestano allucinazioni o illusioni, con una sufficiente capacità di comprensione, concentrazione e memoria.

Art. 27 Il RB. non prenderà mai in carico clienti psicotici.



Accademia del Respiro

Address: via Volta, 11 - 21026 Gavirate (Va)

Phone: +39 0332 743772

Mail: info@rebirthing-online.com

Site: www.rebirthing-online.com

Reception office: USA - New York city

Mail: nyovalmaggia@aol.com